

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3605 del 14/07/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - BUZZI UNICEM S.R.L. - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI VERNASCA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USO: PARCHEGGIO - SINADOC: 7559/2023 - CODICE PROCEDIMENTO: PCPPT0694.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3739 del 14/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - BUZZI UNICEM S.R.L. - CAMBIO
TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA
DEMANIALE IN COMUNE DI VERNASCA (PC) - CORSO D'ACQUA:
TORRENTE ARDA - USO: PARCHEGGIO - SINADOC: 7559/2023 - CODICE
PROCEDIMENTO: PCPPT0694.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio” ss.mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. DET-AMB-2020-3297 del 16/07/2020 con il quale questo Servizio ha rinnovato alla ditta Buzzi Unicem S.p.A. (C.F.: 00930290044 – P.I.V.A.: 01772030068), la concessione per l'occupazione di terreno demaniale di circa mq. 6.820, ubicato in sponda destra del Torrente Arda, in Comune di Vernasca (PC), Località Mocomero, ed identificato al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 31, mappale 314 e al foglio 24 (fronte del mappale 318 del foglio 31), per uso parcheggio dei mezzi a servizio dello stabilimento, con scadenza il 28/02/2026;

VISTA l'istanza del 31/01/2023 (assunta al protocollo ARPAE con il n.16901), con la quale la ditta Buzzi Unicem S.r.l. (C.F. e P.I.V.A.:11983660157), ha chiesto il cambio di titolarità della suddetta concessione, a proprio favore;

PRESO ATTO che, a supporto della suddetta istanza, è stata presentata copia dell'atto notarile redatto il 13/12/2022, a firma dell'avv. Francesco Pene Vidari notaio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 19/12/2022 al n. 61348 serie 1T, dalla quale si evince il conferimento da parte di "Buzzi Unicem S.p.A" del ramo d'azienda concernente le attività operative "Cemento Italia", alla "Buzzi Unicem S.r.l.";

RICHIAMATI i pareri espressi, alcuni con prescrizioni, dai seguenti Enti:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po (nota assunta al prot. ARPAE n. 175846 del 14/11/2019);

- Comune di Vernasca (nota assunta al prot. ARPAE n. 176268 del 15/11/2019);

VERIFICATO :

- che, la richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della L.R. n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- che dall'esame della documentazione agli atti, i canoni dovuti per la succitata concessione risultano essere stati assolti fino al 2022;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 11 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., il richiedente la titolarità è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che, pertanto la ditta richiedente la titolarità è tenuta al versamento dell'importo di € 7.854,42 quale cauzione, nonché dell'importo di € 7.854,42 quale canone per l'annualità corrente;

DATO ATTO CHE:

- il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2023), risulta regolarmente pagato, per l'importo pari ad € 7.854,42 riferito alla tipologia d'uso, in data 04/07/2023;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., per l'importo di € 7.854,42, risulta regolarmente costituito in data 04/07/2023;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che il riconoscimento del cambio di titolarità della concessione sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto.

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli, Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna – Toscani Vincenzo Maria;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'approvazione del cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire*, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta **"Buzzi Unicem S.r.l."** (C.F. e P.I.V.A.:11983660157), la titolarità della concessione, in precedenza rilasciata con atto n. DET-AMB-2020- 3297 del 16/07/2020 alla ditta Buzzi Unicem S.p.A. (C.F.: 00930290044 – P.I.V.A.: 01772030068), per l'occupazione di terreno demaniale di circa mq. 6.820, ubicato in sponda destra del Torrente Arda, in Comune di Vernasca (PC), Località Mocomero, ed identificato al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 31, mappale 314 e al foglio 24 (fronte del mappale 318 del foglio 31), per uso parcheggio dei mezzi a servizio dello stabilimento, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento: PCPPT0694;
- b) di confermare* che la validità della concessione resta fissata fino al **28/02/2026** come indicato nell'atto di concessione DET-AMB-2020- 3297 del 16/07/2020;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione* allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla ditta concessionaria in data 06/07/2023;
- d) di prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;
- e) di aggiornare* l'ammontare del canone annuo di concessione dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e smi e ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 2/2015, in **€ 7.854,42, per l'anno solare 2023** dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di fissare* in € 7.854,42 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni

della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;

DÀ ATTO CHE

- i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità 2021 e 2022, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso;
- il canone per le annualità successive al 2023, dovrà essere corrisposto di anno in anno entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - **deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;**

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico di pertinenza del Torrente Arda in territorio del Comune di Vernasca (PC) località Mocomero ad uso area parcheggio a favore di BUZZI UNICEM S.R.L. , in seguito indicata come “Concessionario”
Codice Procedimento: PCPPT0694.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione per uso area parcheggio a servizio dello stabilimento Buzzi Unicem S.r.l. di porzione di area demaniale ubicata in sponda destra del Torrente Arda in Comune di Vernasca (PC), Località Mocomero, di circa 6820 m² di superficie, censita al N.C.T. del Comune di Vernasca (PC) al foglio 31, mappale 314 e al foglio 24 (fronte mappale 318 del foglio 31), come da elaborato planimetrico allegato (sub 1);

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **28 febbraio 2026**.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno;**
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;
3. L'importo del canone dovuto per l'anno solare **2023**, a norma della L.R. n.7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera d), rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre 2022 ammonta ad € **7.854,42** il cui versamento dovrà essere verificato prima del rilascio del presente atto di concessione;
4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni del demanio idrico, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno;
5. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 L.R. 7/2004 e s.m.i., è di € 7.854,42, il cui versamento dovrà essere verificato prima del rilascio del

presente atto di concessione.

6. La cauzione sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
7. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
- 4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
- 6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Servizio Area Affluenti Po, assunto al prot. ARPAE n. 175846 del 14/11/2019 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il procuratore titolato alla firma degli atti della ditta BUZZI UNICEM S.r.l. (C.F./P.I.V.A.: 11983660157), giusta procura Repertorio numero 15.953 – raccolta numero 11.673, a firma avv. Marina Aceto, notaio, Registrato a Casale Monferrato il 20/12/2022 – Atti n. 3291 – serie 1T, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 06/07/2023

Firmato per accettazione, il procuratore della concessionaria

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.